

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge n. 296/2006.

3. Sono infine recepite le disposizioni previste dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 241 del 22 dicembre 2011.

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per singoli scaglioni di reddito nel rispetto del principio di progressività sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinato ai sensi del T.U.I.R n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote vengono determinate annualmente dal Comune e l'aliquota massima non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. Per l'anno 2014 l'aliquota è determinata con applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF come segue, nel rispetto del principio di progressività:

- scaglione da € 0 a € 15.000,00	aliquota (%):0,50
- scaglione da € 15.000,00 a € 28.000,00	aliquota (%):0,70
- scaglione da € 28.000,00 a € 55.000,00	aliquota (%):0,78
- scaglione da € 55.000,00 a € 75.000,00	aliquota (%):0,79
Scaglione oltre € 75.000,00	aliquota (%):0,80

3. Per l'anno 2014 l'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'IRPEF è inferiore a € 13.000,00= (€ tredicimila/00=).

4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui al comma 2 al reddito imponibile complessivo.

5. Per gli anni successivi le aliquote e la soglia di esenzione potranno essere variate, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento si intendono prorogate le aliquote e la soglia di esenzione stabilite per l'anno precedente.

6. La deliberazione di cui al comma 3 e 5 è pubblicata sul sito informativo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 31 maggio 2002.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Costa Masnaga alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5 – Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto legislativo n.360 del 28 settembre 1998 e dall'art.1, comma 143 della legge n. 296/2006.

Art. 6 – Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014.

